



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane,
le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Toscana, le Marche e l'Umbria

IL PROVVEDITORE

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii, recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 e ss.mm.ii, recante il testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

CONSIDERATO che, per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, il citato decreto legislativo 81/2008, all'art.2, comma1, lett. b) prevede che l'Organo di vertice di ogni Amministrazione pubblica provveda all'individuazione dei datori di lavoro per tutte le sedi di competenza;

VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili n.390 del 12 ottobre 2021, con il quale sono stati individuati i datori di lavoro per ciascuno degli Uffici dell'Amministrazione ed, in particolare, l'art. 2, con il quale il Provveditore Interregionale per le opere pubbliche è identificato quale datore di lavoro per gli Uffici del Provveditorato ed anche per gli Uffici ispettivi dighe ed infrastrutture idriche;

VISTO il DPCM 23 dicembre 2020 n.190, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed in particolare il comma 6 dell'art.5 che recita: "Dipendono funzionalmente dalla Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche gli uffici tecnici per le dighe, che costituiscono articolazioni territoriali del Ministero di livello dirigenziale non generale";

VISTO il DL1 marzo 2021 n.22, convertito con modificazioni nella L. 17 giugno 2021 n.87, recante "*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*", con cui tra l'altro il Ministero delle infrastrutture e trasporti è ridenominato Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

VISTO il DPCM 24 giugno 2021, n.115, recante modifiche ed integrazioni al Regolamento di cui al DPCM 23 dicembre 2020, n.190;

DPCM 11 agosto 2021, registrato alla Corte dei Conti - Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare - il 10 settembre 2021 al n. 2683, di conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale al Dott. Giovanni SALVIA di – Provveditore interregionale per le opere pubbliche per la Toscana, le Marche e l'Umbria, con sede a Firenze e sedi coordinate a Perugia e Ancona, nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

TENUTO CONTO che, per le Amministrazioni pubbliche di cui all'1, comma 2, del predetto D.Lgs.165/2001, il Datore di Lavoro è il soggetto titolare di autonomi poteri decisionali e di spesa, così come stabilito nell'art.2, comma 1 lett. b) del richiamato D. Lgs. 81/2008;

RITENUTO altresì che l'art. 2, comma 1, lett. b) del D.Lgs.81/2008 consente l'individuazione della figura di datore di lavoro anche ad altri soggetti, indipendentemente dalla qualifica dirigenziale o funzionale, purché in condizione di esercitare effettivamente ed autonomamente i predetti poteri;

TENUTO CONTO che ogni datore di lavoro, ai sensi dell'art.16 del D.Lgs.n.81/2008, può delegare ad altri suoi dipendenti idonei, che assumono la qualità di preposti, tutti gli adempimenti previsti in materia di sicurezza sul lavoro e di salute dei lavoratori, ad eccezione di quelli contemplati dall'art.17, comma 1, lett. a) e b) del medesimo decreto;

CONSIDERATA la molteplicità delle sedi del Provveditorato Interregionale alle OOPP per la Toscana, le Marche e l'Umbria, situate nelle tre regioni di pertinenza, e l'opportunità di delegare le funzioni di datore di lavoro, ai fini dello svolgimento efficiente ed efficace delle stesse, ai dirigenti di seconda fascia responsabili, ognuno nei rispettivi ambiti di competenza territoriale e funzionale;

RAVVISATA, in particolare la necessità di delegare le funzioni relative alla sicurezza sul posto ed alla salute dei lavoratori dell'Ufficio Dighe, dipendente funzionalmente dalla Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche, ma inquadrato come ufficio dirigenziale non generale di questo Provveditorato, al dirigente titolare di detto Ufficio;

DECRETA

Articolo 1

(Conferimento e oggetto dell'incarico)

All'ing. **Nicola Andreozzi**, titolare dell'ufficio dirigenziale non generale Ufficio Tecnico Dighe di Firenze con sedi a Firenze e a Perugia, sono conferite le funzioni di datore di lavoro per entrambe le sedi di servizio di competenza ed il relativo personale, ivi compresi gli autonomi poteri decisionali in materia di spesa per la sicurezza nei luoghi di lavoro e la salute dei lavoratori nonché di gestione delle risorse assegnate sul pertinente capitolo di spesa del Bilancio dello Stato n.1185.

Nell'ambito delle predette funzioni, in considerazione di quanto previsto dall'art. 17 comma 1, lett. a) e b) del D.Lgs.81/2008 in ordine alle attività non delegabili, si conferiscono i seguenti compiti:

- a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n.81;
- designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
- e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle

disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;

g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;

g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all' articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;

h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;

m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;

n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;

o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r). Il documento è consultato esclusivamente in azienda;

p) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3 anche su supporto informatico come previsto dall' articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;

r) comunicare in via telematica all'INAIL entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni;

s) assicurare il rispetto delle misure sanitarie di contenimento del rischio di contagio da COVID-19 comprese quelle introdotte con DL 127/2021 (Green-pass)

Art.2 (Disposizioni finali)

Il presente provvedimento viene notificato al Dirigente affinché ne prenda visione e lo comunichi al personale degli uffici di Firenze e Perugia ed alla propria Direzione Generale.

Si dispone che il presente decreto sia trasmesso agli Organi di controllo e sia pubblicato nelle forme di legge.

IL PROVVEDITORE
Dott. Giovanni SALVIA